

Procedura Aperta n. 507/ACU/2023 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti provenienti da pulizia delle strade (EER 20.03.03). CIG: 9824000D40

Verbale n. 2 del 7 giugno 2023

In data 7 giugno 2023, alle ore 10:00, presso la sede di ASIA Napoli SpA, sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/d, si è riunito il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento, ing. Gianfranco Iodice, coadiuvato dal dr. Vincenzo Pergola con funzioni di segretario verbalizzante, per proseguire nelle operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, ritualmente convocati tramite la piattaforma telematica di gestione della gara.

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A., con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 75 del 10 maggio 2023, ha disposto di indire una procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 del codice dei contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti provenienti da pulizia delle strade (EER 20.03.03);
- 2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA, con bando pubblicato sulla GUUE - GU/S 96 del 19 maggio 2023, ha indetto la procedura aperta n. 507/ACU/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b) del Codice;
- 3) che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 5 giugno 2023 ore 12:00, hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
 1. **Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl**, P. Iva: 01320741216, con sede legale in Torre del Greco 80053 (Sa) alla via Campanariello 39;
 2. **RTI Del Prete Waste Recycling Srl** (mandataria), P. Iva: 02687640595, con sede legale in Via Codacchio, 12 - 04013 Sermoneta (Latina)/ **Del Prete Srl** (mandante), P. Iva: 01088520596, con sede legale in Via Codacchio 12 - 04013 Sermoneta;
 3. **Gramar Srl** (mandataria), P. Iva: 01797130612, con sede legale in Strada Statale Appia km 188 81056 Sparanise (Caserta)/ **S. Vittore Servizi Srl**, P. Iva: 02670670609, con sede legale in via Sistina 121 (mandante);
 4. **Balestrieri Impianti Srl** (mandataria), P. Iva: 05186810650, con sede legale in via Renato Raiola 84012 Angri (Sa)/ **Green Attitude Srl** (mandante), P. Iva: 06091020658, con sede legale in via G. Torre 12;
 5. **Tralice Costruzioni Srl** (mandataria), P. Iva: 02539531216, con sede legale in via Pietro Donadio, 218, 80024 Cardito/ **TRA.M.A.E.L. Srl** (mandante), P. Iva: 01371981216, con sede legale in via Somma, 81 Sant'Anastasia
- 4) che il bando al punto IV.2.7) prevede l'apertura delle buste per il giorno 6 giugno 2023 alle ore 10:00.

**** *
**** *
**** *

Il seggio di gara riprende i lavori procedendo allo sblocco telematico della documentazione amministrativa del concorrente n. 4 RTI costituendo composto dalla mandataria Balestrieri Impianti Srl e dalla mandante Green

Attitude Srl e nell'esaminare la documentazione amministrativa della mandataria Balestrieri Impianti Srl rileva quanto segue:

- il legale rappresentante della società, con riferimento alle ipotesi contemplate dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ha dichiarato quanto segue: *"si precisa che risultano pendenti i seguenti procedimenti penali per i quali non è intervenuta alcuna sentenza definitiva:*

1. *procedimento penale n. 2111/2018 R.G.N.R. pendente presso il Tribunale di Gela nel quale il sig. Alessio Antonello Balestrieri è imputato per il reato di cui agli artt. 356 e n. 256 d.lgs. 152/2006 udienza preliminare fissata per il giorno 16.05.2023 rinviata al 20.06.2023;*

2. *procedimento penale n. 1376/2016 e 1214/2016 R.G.G.I.P. pendente presso il Tribunale di Gela, ove risultano imputate dieci persone, tra cui il sig. Alessio Antonello Balestrieri, prossima udienza fissata per il giorno 11/01/2024 e 18/01/2024;*

3. *Procedimento penale n. 961/2018 R.G.N.R. e 757/2018 R.G.G.I.P. pendente presso il Tribunale di Gela, l'imputazione riguarda l'art. 331 c.p. e l'udienza è fissata per il giorno 27/10/2023;*

4. *Procedimento penale n. 8008/21 R.G. presso il Tribunale di Siracusa; vengono contestate le fattispecie di reato di cui agli artt. 137 d.l.vo 152/2006 e 256 d.l.vo 152/2006; non è ancora stato formalizzato il rinvio a giudizio;*

5. *Procedimento penale n. 7565/20 RGNR presso il Tribunale di Nola a carico del sig. Alessio Antonello Balestrieri, rinviato a giudizio giusto decreto di citazione con istruttoria in data 30.06.2023";*

- sempre nell'ambito di tale dichiarazione il concorrente *de quo* ha dichiarato che *"per effetto dell'adozione da parte della Prefettura di Salerno del provvedimento di ammissione alle misure di prevenzione collaborativa n. WI 7396/2020 del 06/06/2022 è iscritta nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa".*

Tuttavia, consultando l'elenco delle imprese iscritte nella white list, pubblicato sul sito della Prefettura di Salerno, emerge che la società risulta, alla data di svolgimento della presente seduta di gara, ancora iscritta nella stessa, ancorché con scadenza 6 giugno 2023, ma senza l'indicazione della dicitura *"in aggiornamento"*;

- nella Parte II, sezione A, del DGUE *"Informazioni sull'operatore economico"*, ha dichiarato di partecipare alla gara in RTI con la mandante Green Attitude Srl. Tale circostanza è confermata nel Modello 1 *"Domanda di partecipazione"* e nel Modello 3 *"Dichiarazione sostitutiva di Impegno"* in cui il suddetto concorrente dichiara di partecipare al raggruppamento in qualità di mandataria, nella misura dell'86%, assumendo il servizio di trattamento e recupero, con la società Green Attitude Srl che partecipa al raggruppamento, in qualità di mandante, nella misura del 14% assumendo il servizio di ritiro cassoni e trasporto;

- nella Parte I, sezione C, del DGUE, rubricata *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"* laddove si chiede se *"L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ..."* il legale rappresentante dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.2 capo b) del disciplinare di gara avente ad oggetto *"...(**per l'esecuzione del servizio di trattamento /recupero**) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi analoghi al trattamento/recupero di rifiuti di importo almeno pari ad Euro 1.302.000,00 oltre Iva..."*. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016, il concorrente ha prodotto il DGUE dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento con l'ausiliaria TEK.R.A. Srl, oltre che la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il seggio di gara prosegue, poi, ad esaminare la documentazione amministrativa dell'ausiliaria TEK.R.A. Srl e rileva che, il legale rappresentante, con riferimento alle ipotesi contemplate dall'art.80 del d.lgs n. 50/2016, ha dichiarato quanto segue:

- *“che la società Tekra s.r.l. è stata destinataria di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Casola di Napoli del quale era stata dichiarata aggiudicataria sulla base della ritenuta mancanza di un requisito professionale richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione e dichiarato dall'impresa come posseduto. Il servizio è stato, comunque regolarmente espletato. La vicenda è stata oggetto di contenzioso avanti il Giudice amministrativo, conclusosi sfavorevolmente per l'impresa essendo stata confermata la legittimità dell'esclusione dalla gara (TAR Campania Napoli, Sez. VII, sent. nn. 2021 e 2022/2014 e Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2775/2014, liberamente consultabili sul sito della giustizia amministrativa). Si tiene a sottolineare come l'episodio sia insuscettibile di integrare gli estremi di alcuna causa di esclusione – trattandosi, nei fatti, di un'esclusione subita a causa della riscontrata assenza, da parte dell'Amministrazione procedente, di un requisito di qualificazione espressamente richiesto ai fini partecipativi – come, peraltro, statuito dal Giudice amministrativo a definizione di svariati contenziosi avviati dall'impresa e conclusisi favorevolmente avverso le esclusioni subite in altre procedure di gara a causa dei fatti occorsi a Casola, erroneamente sussunti alla fattispecie dell'errore professionale (v. Cons. Stato, Sez. V, 14/01/2016 n. 85; Cons. Stato, Sez. V, 25/02/2016 n. 771 e Cons. Stato, Sez. V, 19/04/2019 n. 2553, tutte liberamente consultabili sul sito della giustizia amministrativa). Le dichiarazioni rese a Casola di Napoli originavano l'apertura di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della Società (Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Ambrosino, R.G. N.R. 14128/2012), che si è concluso in 1° in data 28.09.2020 con deposito della sentenza, ritualmente appellata in data 11.11.2020;*
- *che la società Tekra Srl, aggiudicataria definitiva dell'appalto indetto da Publiambiente SpA per conto dei comuni di Gambassi Terme, Montaione, Certaldo e Castel Fiorentino, iniziava l'esecuzione del servizio in via anticipata. Il servizio veniva svolto dal 1 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016. La stazione appaltante applicava penalità legate all'esecuzione del servizio e poi procedeva allo scioglimento unilaterale del rapporto contrattuale di fatto. Avverso il relativo provvedimento la società reagiva in sede giurisdizionale (Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, RG n. 16560/2016). Le parti sottoscrivevano in data 01/02/2019 un accordo transattivo in forza del quale la Stazione Appaltante ha rinunciato a qualificare la cessazione del rapporto contrattuale da punto di vista giuridico sostanziale ed entrambe le parti hanno rinunciato alle reciproche pretese, di talché il giudizio civile è stato abbandonato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 309 cpc;*
- *che la società Tekra Srl si aggiudicava l'appalto indetto dal Comune di Villa Literno in data 17 novembre 2014 per la durata di due anni decorrenti dal 1° dicembre 2014 e per l'importo complessivo di Euro 2.153.761,56. Il servizio è continuato sino al 30/04/2017, a seguito di apposita proroga. Senonché l'impresa, essendo il Comune gravemente moroso nel pagamento delle prestazioni e con uno scaduto relevantissimo, ricorreva all'istituto della diffida ad adempiere al fine di ottenere il pagamento del dovuto, complessivamente pari a Euro 698.973,10, pena la risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante non adempiva, sicché la Società intendeva il contratto risolto di diritto. Il Comune contestava alla società di aver con ciò commesso una grave negligenza professionale e faceva applicazione di penali; precisamente, il Comune di Villa Literno applicava penali per Euro 6.581,00 in relazione all'anno 2014 e per Euro 11.633,40 in relazione all'anno 2017, per un totale di 18.214,40, corrispondenti allo 0,85% dell'importo contrattuale suindicato pari a Euro 2.153.761,65. Pertanto la società tekra Srl agiva in giudizio (Tribunale di Napoli, Sez. III civile, RG n. 4634/2018) per ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della Stazione Appaltante. In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto in data 12/04/2019 in forza del quale la Stazione Appaltante si è impegnata a restituire a Tekra Srl l'importo di Euro 20.000,00 a saldo e stralcio di ogni*

pretesa ivi comprese le decurtazioni illegittimamente applicate. Il 12/09/2017, a seguito dell'applicazione delle penali, il Comune di Villa Literno, inoltre, comunicato l'accaduto all'Anac ai fini della sua annotazione sul casellario informatico, poi disposta con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1386 del 21/12/2016. L'impresa impugnava tale provvedimento avanti il Giudice amministrativo (TAR Lazio Roma, Sez. I, RG n. 1645/2018); la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della disposta cancellazione dell'annotazione è la n. 4246/2020 pubblicata il 27/04;

- "che la società Tekra iniziava a svolgere il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Mondragone giusta contratto n. rep. 5627 del 29 ottobre 2013 con scadenza il 30 giugno 2015, che veniva prorogata al 30/09/2015; con ordinanza sindacale veniva intimato all'impresa di proseguire nello svolgimento del servizio fino al 30 marzo 2016 secondo le modalità, i patti e le condizioni di cui all'originario contratto. Le condizioni imposte rendevano il sinallagma iniquo anche in considerazione del grave ritardo accumulato dalla stazione appaltante nel pagamento delle prestazioni svolte. Perciò, l'impresa creditrice nei confronti del Comune di Mondragone per un importo complessivo di Euro 514.121,66 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG 3024/2016) un decreto ingiuntivo n. (1024/2016), provvisoriamente esecutivo il 05/08/2016, per l'importo predetto, senza che l'Amministrazione formulasse opposizione. Tekra Srl è creditrice, altresì, della somma di Euro 47.086,16, dovuta per l'esecuzione di attività extracontrattuali (rif. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, RG n. 4831/2016, decreto ingiuntivo n. 1429/2016 non opposto; nonché della somma di Euro 66.637,88 riconosciuta dalla stessa Amministrazione a titolo di corrispettivo con determinazione n. 41707 del 19/10/2015 (rif. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, RG n. 4836/2016, decreto ingiuntivo n. 1848/2016, decreto opposto dal comune di Mondragone nel giudizio dinanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, RG n. 9133/2016, che in primo grado, si è conclusa con sentenza n. 1061/2022 del 25.03.2022, depositata in cancelleria in data 28.03.2022), rispetto alla quale pende il termine per l'appello. Infine, nel mese di giugno 2016 Tekra Srl citava in giudizio il Comune di Mondragone (Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di Impresa, RG n. 17480/2016) chiedendo di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'illegittimità delle decurtazioni applicate sui canoni mensili dovuti per lo svolgimento del servizio, di cui all'originario contratto di appalto, di ammontare complessivo pari a Euro 347.920,67, con conseguente condanna della S.A. al pagamento, in favore dell'esecutore, delle relative somme; il giudizio si è concluso con sentenza n. 7599/2020 del Tribunale di Napoli, sez. III civile, del 13.11.2020, depositata il 16.11.2020, nel giudizio R.G. 17480/2016, che ha respinto la domanda di Tekra Srl. Avverso tale decisione Tekra Srl ha proposto ritualmente appello innanzi la Corte di Appello di Napoli, R.G. n. 2288/2021, con prossima udienza fissata per il giorno 12.03.2024, per la precisazione delle conclusioni;

- che la società Tekra Srl ha svolto il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Piazza Armerina giusta contratto n. rep. 20 del 03.11.2014 e successive proroghe, pari ad Euro 13.032.163,17 con decorrenza dal 1° ottobre 2014 (data dell'affidamento in via d'urgenza). Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 90.104,63 pari ad una percentuale 0,69%. L'impresa si riserva la facoltà di contestare in sede giurisdizionale la legittimità delle penalità e decurtazioni subite; le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'ANAC ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione relativamente agli episodi suddetti;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Gela giusta contratto n. rep. 52 del 25.08.2014 e successive proroghe, con decorrenza dal 1° maggio 2014 (data dell'affidamento in via d'urgenza) per un importo di Euro 48.398.760,50. Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni, per Euro 55.168,60 pari al 0,11%. L'impresa si riserva la facoltà di contestare in sede giurisdizionale la legittimità delle penalità e decurtazioni subite; le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'Anac ai fini dell'iscrizione

nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione relativamente agli episodi suddetti;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Riesi giusta contratto n. rep. 12 del 17.07.2014 e successive proroghe, con decorrenza dal 15 aprile 2014 (data dell'affidamento in via d'urgenza) per un importo pari ad euro 3.399.268,12. Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni di ammontare complessivo pari a Euro 19.740,74 pari allo 0,58%. L'impresa si riserva la facoltà di contestare in sede giurisdizionale la legittimità delle penalità e decurtazioni subite; le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'ANAC ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione e relativamente agli episodi suddetti;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Acerra giusta contratto n. rep. 299 del 01.03.2017, con decorrenza dal 2 febbraio 2017 (data dell'affidamento in via d'urgenza), per la durata di anni 7, per un importo complessivo di Euro 54.380.670,38. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione ha applicato penali e decurtazioni per Euro 856.166,93 pari al 1,56%. Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, RG N. 16410/2018, instaurato avanti il Tribunale civile di Napoli, il CTU ha stimato che l'Amministrazione deve restituire Euro 411.372,26 in quanto le penali e le decurtazioni applicate sono illegittime. Il Giudice ha acquisito la relazione del CTU;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Acireale (CT) giusta contratto n. rep. 16204 del 20/09/2016 (data inizio lavori: 01/10/2016), per la durata di anni 7 per un importo di Euro 46.816.370,22. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni per un importo complessivo pari a Euro 371.690,28 pari al 0,78%. Le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'ANAC ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione relativamente agli episodi suddetti;

- che con ordinanza sindacale contigibile e urgente n. 88 del 31/12/2015, veniva affidato alla società Tekra Srl il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Vittoria a far data dal 02/01/2016 e fino al 01/07/2016 per un importo di Euro 2.751.835,00 oltre Iva al 10%. Con successive ordinanze sindacali contigibili e urgenti, in ultima ordinanza sindacale nr. 53 del 15/10/2016, l'affidamento veniva prorogato sino al 16/11/2016 per un importo di Euro 454.544,55 oltre Iva al 10%. Che alla sottoscrizione dello Stato avanzamento lavoro nr. 10 l'impresa Tekra Srl ha posto sul registro di contabilità alcune riserve, richiedendo il pagamento dei costi straordinari dovuti all'emergenza rifiuti, l'la quantificazione dei costi sostenuti per il numero di discariche abusive presenti nel territorio comunali, ritenendo inoltre non congruo il corrispettivo contrattuale determinato per lo svolgimento del servizio. Tali riserve venivano tutte rigettate dal Dec per le motivazioni riportate nella Relazione Riservata al Rup avente prot. n. 001/2017/Tekra del 3 gennaio 2017. La Tekra Srl proponeva ricorso presso il Tar Catania, con il quale richiedeva il risarcimento del danno subito quantificandolo in Euro 244.860,11. In data 1 marzo 2017, previa convocazione delle parti ad opera del Rup, è stato sottoscritto verbale di conformità in corso d'opera del servizio; in tale ambito, sia il Rup che l'impresa hanno espresso parere favorevole alla definizione di una transazione per porre fine alla controversia. Con nota prot. n. 903/GC del 7 marzo 2017 l'impresa Tekra Srl faceva pervenire formale disponibilità alla sottoscrizione di un accordo transattivo con relativa proposta di transazione e rinuncia ad ogni eventuale azione legale e giudiziale. Con nota prot. nr. 780/EC del 6 aprile 2017 il Comune di Vittoria presentava controproposta transattiva per chiudere definitivamente la vicenda giudiziaria e stragiudiziale impegnandosi a riconoscere all'impresa Tekra Srl un importo pari ad Euro 100.750,00. Che, il su indicato accordo transattivo non è stato formalizzato;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Marano di Napoli (NA) giusta contratto n. rep. 2618 del 09/02/2018 (data inizio lavori in via d'urgenza: 03/10/2017), per la durata di anni 5 e per un importo complessivo di Euro 28.127.433,86. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni per un ammontare complessivo pari a euro 507.729,00 pari al 1,80%. L'impresa si riserva la facoltà di contestare in sede giurisdizionale la legittimità delle penalità e decurtazioni subite; le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'ANAC ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione relativamente agli episodi suddetti;

- che la società Tekra Srl, in qualità di aggiudicataria dell'appalto SRR Caltanissetta Prov. Sud (Comuni: Gela, Butera, Delia, Mazzarino, Niscemi, Piazza Armerina, Sommatino) ha concesso in subappalto a terzi, su autorizzazione della Stazione Appaltante, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti da svolgersi presso il Comune di Niscemi (CL) 31/10/2020. Nel corso dello svolgimento del servizio la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni all'impresa subappaltatrice. Dette penalità e decurtazioni sono state tutte debitamente contestate dall'impresa subappaltatrice;

- che la società Tekra Srl svolge il servizio di raccolta e trasporto RSU nel territorio del Comune di Siracusa (SR) giusto contratto rep. N. 2 DEL 25/06/2020 DI EURO 110.413.491,13. Nel corso del rapporto contrattuale la Stazione Appaltante applicava penalità e decurtazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 70.349,60 pari allo 0,06%. L'impresa si riserva la facoltà di contestare in sede giurisdizionale la legittimità delle penalità e decurtazioni subite; le stesse non hanno, pertanto, carattere di definitività e non è stata effettuata nessuna segnalazione all'ANAC ai fini dell'iscrizione nel casellario informatico, tant'è che non risulta, ad oggi, aperto alcun procedimento in tal senso, né sussiste alcuna annotazione relativamente agli episodi suddetti;

- che la società Tekra Srl risultava aggiudicataria della procedura di gara indetta dal Comune di Mesagne (gara CIG: 818433246C); tuttavia l'aggiudicazione veniva impugnata dalla seconda classificata e definitivamente annullata per effetto della sentenza n. 2129 del 12/03/2021 resa dal Consiglio di Stato (Sez. IV), il quale ordinava altresì alla stazione appaltante di rinnovare la valutazione degli episodi di cui ... Tekra ha omissis la dichiarazione e di quelli che, sebbene dichiarati, non sono stati fatti oggetto di verifica ai fini del giudizio di affidabilità professionale, senza automatismi espulsivi" (sent. cit.). Il Comune di Mesagne, effettuata la rinnovata valutazione, disponeva la revoca dell'aggiudicazione dapprima disposta a favore dell'impresa. Avverso il relativo provvedimento veniva proposto ricorso davanti al TAR Lecce, iscritto al r.g. n. 1160/2021, che veniva però respinto con sentenza n. 1812/2021 del 13/12/2021;

- che la società Tekra Srl partecipava alla procedura di gara indetta da AMA Roma SpA per l'affidamento del servizio di raccolta foglie (numero gara: 8215551 – Riferimento procedura: 21/000311). A seguito della verifica della documentazione amministrativa, la S.A. riteneva opportuno richiedere alla scrivente chiarimenti ex art. 83 del d. lgs. 50/2016; la scrivente in data 03/11/2021 ha inviato la documentazione richiesta. In data 12/11/2021 la stazione appaltante escludeva l'impresa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. 50/2016; avverso il relativo provvedimento la società ha proposto ricorso, iscritto con r.g. n. 13259, avanti al Tar Lazio, il quale ha respinto la domanda cautelare e fissato udienza di merito il 22/04/2022.

Rispetto alle dichiarazioni di cui sopra, si evidenzia che a fronte di tutti i servizi svolti dalla Tekra Srl presso i diversi Comuni l'incidenza delle penali si aggira intorino all'0,67%."

Il seggio procede con l'esame della documentazione amministrativa della mandante Green Attitude Srl e rileva che nella Parte I, sezione C, del DGUE, rubricata "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" laddove si chiede se "L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ..." il legale rappresentante dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico professionale di cui al

paragrafo 7.2 lett. c) del disciplinare di gara avente ad oggetto “...(**per l'esecuzione del servizio di ritiro e trasporto di rifiuti**) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi analoghi al ritiro e trasporto rifiuti di importo almeno pari a Euro 210.000,00 oltre Iva, ... “. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016, il concorrente ha prodotto il DGUE dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento con l'ausiliaria Due A Technology Srl, oltre che la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il seggio, nell'esaminare la documentazione dell'ausiliaria, rileva che il legale rappresentante della società, con riferimento all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016 dichiara quanto segue: “...Relativamente ai propri carichi pendenti, si evidenzia che presso il Tribunale di Nocera Inferiore, oltre a un reato dichiarato estinto e quindi non rilevante ai fini dichiarativi, risulta pendente un procedimento penale per reato ambientale in quanto ci sarebbe stata una violazione di una norma ambientale nella realizzazione di un'opera all'interno dell'isola ecologica presso il Comune di Baronissi. In realtà, la Due A Technology non ha mai svolto alcun tipo di lavoro all'interno dell'isola ecologica data in gestione. Tanto sarà evidenziato anche in sede processuale mediante documentazione e testimoni al fine di comprovare l'assenza di responsabilità.

Infine, risulta una querela pendente per indebita attribuzione di denaro ex art. 646 cp. Valga evidenziare che, la somma contestata è stata regolarmente corrisposta, ragion per cui si è in attesa dell'udienza per poter evidenziare e depositare la documentazione comprovante la predetta circostanza al fine di concludere il procedimento positivamente lo scrivente... (omissis)”.

Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, il seggio di gara rimette gli atti al Responsabile del Procedimento per le valutazioni del caso e per l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti.

Il seggio di gara procede all'apertura della busta amministrativa del concorrente n. 5 costituendo RTI composto dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl e dalla mandante TRA.M.A.E.L. Srl e nell'esaminare la documentazione amministrativa della mandataria Tralice Costruzioni Srl rileva quanto segue:

- nella Parte II, sezione A, del DGUE “Informazioni sull'operatore economico”, ha dichiarato di partecipare alla gara in RTI con la mandante TRA.M.A.E.L. Srl. Tale circostanza è confermata nel Modello 1 “Domanda di partecipazione” e nel Modello 3 “Dichiarazione sostitutiva di Impegno” in cui il suddetto concorrente dichiara che “le imprese definiscono di partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle seguenti quote:

Capogruppo Mandataria Tralice Costruzioni Srl che avrà una percentuale di esecuzione rispetto all'importo totale pari all'87,50% e nello specifico per i seguenti servizi: recupero e trattamento pari all'86,111%; ritiro e trasporto pari all'1,389%; Mandante TRA.M.A.E.L. Srl che avrà una percentuale di esecuzione rispetto all'importo totale pari al 12,50% e nello specifico per i seguenti servizi: Ritiro e trasporto pari al 12,50%”;

- nella Parte II, sezione D, del DGUE l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per il servizio di ritiro e trasporto nei limiti del 40%;

- nella Parte I, sezione C, del DGUE, rubricata “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” laddove si chiede se “L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ...” il legale rappresentante dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai paragrafi 7.2 lett. a) del disciplinare di gara avente ad oggetto “...(**per l'esecuzione del servizio di recupero/trattamento**) possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di recupero relativa al codice EER 20.03.03 oggetto dell'appalto, in base alla normativa vigente nel territorio nazionale italiano, per un quantitativo idoneo a garantire l'esecuzione del servizio durante il periodo di durata dell'appalto (21.000 ton. In 36 mesi)” e 7.2 lett. b) avente ad oggetto: “... (**per**

l'esecuzione del servizio di trattamento/recupero) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi analoghi al trattamento/recupero di rifiuti di importo almeno pari ad € 1.302.000,00, oltre IVA, ossia almeno pari all'importo del servizio di recupero/trattamento del rifiuto moltiplicato per il fattore 0,4”.

A tal fine, ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 50/2016, il concorrente ha prodotto il DGUE dell'ausiliaria, il contratto di avvalimento con l'ausiliaria De Cristofaro Srl, oltre che la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nell'esaminare la documentazione amministrativa dell'ausiliaria De Cristofaro Srl il seggio di gara rileva quanto segue:

- nella Parte III, sezione B, *“Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”* alla domanda *“L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?”* ha barrato la casella del sì *“...per contributi previdenziali...”* e del no *“...per imposte e tasse – vedi dich. art. 80 co. 4 allegata in calce alla presente”* e ha dichiarato quanto segue: *“che nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria (Cassetto Fiscale), alla data del 26/05/2023, risultano i seguenti carichi pendenti non definitivamente accertati:*

- *Cartella di pagamento n. 04320230003475470000, notificata in data 27/04/2023, per un debito residuo pari a Euro 8.301,44. Per la suindicata cartella si è proceduto alla richiesta di annullamento tramite Civis in data 08/05/2023 accolta solo parzialmente dall'Ufficio, con un residuo debito di Euro 1.519,60 che dovrà essere versato ad avvenuta notifica della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate.*
- *Avviso di accertamento n. 64323018000899007000, notificato in data 09/11/2022, per un debito residuo pari a Euro 100.446,50. Per il suindicato avviso di accertamento si è proceduto alla definizione delle liti pendenti con il pagamento integrale di quanto dovuto...”*

L'ausiliaria De Cristofaro Srl a comprova di quanto dichiarato ha allegato:

1. Il provvedimento di sospensione del 05/04/2023;
2. domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presentata in data 10/03/2023;
3. delega F24 di Euro 51.195,00 versati in data 02/05/2023.

Alla luce di quanto sopra rilevato, il seggio di gara rimette ogni ulteriore valutazione ed ogni ulteriore provvedimento al Responsabile del Procedimento.

Il Seggio di gara conclude i lavori alle ore 16:30.

Del ché è verbale

Il Responsabile del Procedimento

ing. Gianfranco Iodice

il segretario verbalizzante

dr. Vincenzo Pergola